

„ le informazioni che avrà prese in confor-
 „ mità del precedente articolo. (*Tit. 2, cap.*
 „ *4, art. 80.*)

„ Nei detti spedali e nelle dette case si
 „ terranno registri destinati ad inscrivere que-
 „ ste dichiarazioni ed informazioni.

„ Se il defunto aveva l'ultimo suo do-
 „ micilio fuori del Comune ove è situato lo
 „ spedale, e la casa in cui è morto l'Ufficia-
 „ le dello Stato Civile trasmetterà copia con-
 „ forme dell'atto di morte all'Ufficiale del
 „ Comune del domicilio per la iscrizione
 „ sui Registri.

L'atto sarà trasmesso con accompagna-
 toria a cui potrà servire di modula quella
 segnat. L.

Se poi il defunto sia domiciliato nello
 stesso Comune ove trovasi lo spedale, o la
 casa, l'atto sarà iscritto dal medesimo Uf-
 ficiale sui proprj Registri civili.

95. „ Risultando segni od indizj di morte
 „ violenta, od essendovi luogo a sospettarla
 „ per altre circostanze, non si potrà seppel-
 „ lire il cadavere se non dopo che l'Ufficia-
 „ le di Polizia assistito da un medico o chi-
 „ rurgo, abbia esteso il processo verbale sul-
 „ lo stato del cadavere, e delle circostanze
 „ relative, come anche delle notizie, che
 „ avrà potuto ricavare sul nome, sul cogno-
 „ me, sull'età, sulla professione, sul luo-
 „ go di nascita, e sull'abitazione del de-
 „ funto: (*Tit. 2, cap. 4, art. 85.*)